

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 luglio 2019, n. 189

**Autorizzazione alla realizzazione nella ASL BR di n. 2 Moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi, di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali".**

**Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017, dal Comune di Brindisi.**

**Parere favorevole per n. 1 Modulo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Brindisi su istanza dell'Associazione "La Nostra Famiglia" di Ponte Lambro (CO) e per n. 1 Modulo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Brindisi su istanza del Consorzio Cop. Soc. a r.l. "Metropolis" di Molfetta (BA).**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la nota prot. AOO\_183/0006392 del 20/5/2019 di conferimento dell'incarico di P.O..

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della Posizione Organizzativa "Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 9 dell'8 luglio 2016, ad oggetto "*Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali*" (R.R. n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).

In particolare, l'art. 4 "*Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi*", al comma 1, prevede che "*Il Modulo territoriale dedicato terapeutico-ri/abilitativo intensivo ed estensivo (...) può configurarsi come nucleo aggregato al Centro Territoriale per l'Autismo, od ai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale*

*dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015, e/o come Centri ambulatoriali Privati Accreditati dedicati e gestiti da Soggetti che abbiano maturato un'esperienza in campo riabilitativo sanitario, oppure gestiti da Soggetti impegnati in assistenza socio-riabilitativa agli Autistici da almeno tre anni, fino ad un max di n. 3 moduli per struttura richiedente."*

Il comma 2 del medesimo art. 4, nell'individuare l'organizzazione dei Moduli dispone nella sua prima parte: *"Al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto, l'organizzazione dei percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tipo psicoeducativo di livello assistenziale intensivo ed estensivo è articolato in pacchetti di prestazioni ambulatoriali ed è differenziato secondo tre fasce d'età o periodi "critici", in cui si esprimono bisogni differenziati, che richiedono peculiari connotazioni di intervento:*

- *Periodo da 0 a 5 anni o Periodo Pre-scolare*
- *Periodo dai 6 agli 11 anni o Periodo Scolare-Prepuberale*
- *Periodo dai 12 ai 18 anni o Periodo Puberale-Adolescenziiale."*

Il R.R. n. 9/2016 determina, all'art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento ai Moduli: *"n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti"*.

Il medesimo regolamento disciplina all'art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1667 del 26/10/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 dell'8/11/2016, ad oggetto *"Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali". Disposizioni attuative"*, è stata definita in dettaglio la procedura per il rilascio del parere di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 (oggi L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per l'attivazione dei Moduli/Centri di cui all'art. 4, ed è stato stabilito – tra l'altro – che:

- *"(...) in considerazione dell'elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell'esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL.";*
- *stabilito che "per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo ..."*.

Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto *"DGR n. 1667 del 26/10/2016 "Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni attuative." Modifica"*, è stato deliberato:

- *"di stabilire che gli enti gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possano richiedere l'attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna ASL";*
- *in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n. 2037/2013 [ad oggetto "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett.*

a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall’entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al bimestre decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta sul BURP n. 28 del 7/3/2017).

Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: “Regolamento regionale n. 9 dell’8 luglio 2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d’atto del sorteggio ambito distrettuale.”, è stato, tra l’altro, determinato:

“

(...)

- di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all’art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l’esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente appositamente individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;
- di precisare con riferimento al requisito dell’esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016 per le strutture sanitarie di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, al fine di maggior chiarezza e sempre nell’ottica di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, che:

*per strutture “istituzionalmente accreditate e contrattualizzate dalle ASL del territorio regionale da almeno 5 anni” si intendono le strutture accreditate che hanno stipulato un contratto con la ASL almeno per gli anni 2012-2016;*

*per “Soggetti titolari di strutture sociosanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all’art. 53 della L.R. n. 19/2006, che, per il predetto periodo, abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero corrispondente, per ciascuno dei tre anni precedenti all’anno in corso, almeno il 40% dei posti autorizzati al funzionamento”, si intendono i soggetti iscritti nei suddetti registri ai quali le Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM) abbiano inviato – con quota sanitaria a carico delle ASL – soggetti con ASD in età evolutiva in numero pari al 40% dei posti della struttura autorizzati al funzionamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 (ovvero i tre anni precedenti l’anno 2016 di pubblicazione del R.R. n. 9/2016 e della D.G.R. n. 1667/2016), indipendentemente dalla data di invio da parte dell’UVM;*

- di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto segue:
  - a. *per i Moduli: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto “n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti” e la D.G.R. n. 1667/2016 ha stabilito che “per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo ...”, il numero dei Moduli attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 = numero Moduli + eventuale Modulo ove la frazione di abitanti sia inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000;*

(...);

- di stabilire, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:

con riferimento ai “moduli” di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, in considerazione di quanto stabilito dalle Linee Guida e di quanto emerge dalle evidenze scientifiche in merito all’importanza che assume una pronta presa in carico del paziente, ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui 1 Modulo, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni); ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residuo 2 Moduli, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni) e del Modulo Scolare-Pre Puberale (periodo da 6 ad 11 anni);  
(...);

(...)”.

L’art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: “Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.

Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima DGR, presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:

“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)”.

Con Determina Dirigenziale n. 137 del 14/6/2017 la scrivente Sezione ha rilasciato parere favorevole di compatibilità per n. 2 Moduli/Centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016 in relazione alla richiesta del Comune di Ostuni (BR) su istanza dell’Associazione “La Nostra Famiglia”, con sede legale in Ponte Lambro (CO).

Nel corso dei bimestri successivi al primo arco temporale preso a riferimento per il rilascio dei pareri favorevoli di cui alla citata D.D. n. 137/2017 e precedentemente al bimestre di riferimento 7/5/2018-6/7/2018, non sono pervenute richieste comunali di verifica di compatibilità nell’ambito della ASL BR per i Moduli/Centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016.

Nel corso del bimestre di riferimento 7/5/2018-6/7/2018, nell'ambito territoriale dell'ASL BR sono pervenute a questa Sezione le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione dei Moduli/Centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016:

- Comune di Brindisi (nota prot. n. 66167 del 2/7/2018 trasmessa a mezzo Pec in pari data), in relazione all'istanza dell'Associazione "La Nostra Famiglia" di Ponte Lambro (CO) per n. 1 Modulo/Centro terapeutico-ri/abilitativo intensivo ed estensivo (età prescolare) di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016, da realizzarsi presso il Centro di Riabilitazione de "La Nostra Famiglia" in Brindisi, Contrada Lo Spada n. 1;
- Comune di Brindisi (nota prot. n. 0044105 del 7/5/2018 trasmessa a mezzo Pec in pari data), in relazione all'istanza del "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis" di Molfetta (BA) per n. 3 Moduli.

Verificato il possesso da parte dell'Associazione "La Nostra Famiglia" e del "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis" del requisito di cui al sopra riportato comma 1 dell'art. 4 del R.R. n. 9/2016;

Considerato:

- che il fabbisogno regolamentare per il territorio della ASL BR, definito in base ai parametri del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi (1 modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al 01/01/2016 398.661 abitanti), è di n. 4 Moduli;
- che a seguito del parere favorevole di compatibilità rilasciato su richiesta del Comune di Ostuni (BR) su istanza dell'Associazione "La Nostra Famiglia" con la D.D. n. 137/2017 per complessivi n. 2 Moduli da ubicarsi in Ostuni, **il fabbisogno residuo è attualmente di n. 2 Moduli**;
- che nel corso dei bimestri successivi al primo arco temporale preso a riferimento dalla citata D.D. n. 137/2017 e precedentemente al bimestre di riferimento 7/5/2018-6/7/2018, non sono pervenute richieste comunali di verifica di compatibilità nell'ambito della ASL BR per i Moduli/Centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016;
- che nel corso del bimestre di riferimento 7/5/2018-6/7/2018, nell'ambito territoriale dell'ASL BR sono pervenute a questa Sezione le sopra citate richieste di verifica di compatibilità del Comune di Brindisi a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione dell'Associazione "La Nostra Famiglia" per n. 1 Modulo (età prescolare) e del "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis" per n. 3 Moduli;
- in relazione al requisito della specifica esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016, ai sensi della quale *"(...) in considerazione dell'elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell'esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL."*, che:
  - il legale rappresentante dell'Associazione "La Nostra Famiglia", in riscontro alla richiesta prot. AOO\_183/5600 del 9/5/2019 con cui questa Sezione ha invitato a trasmettere, tra l'altro, una dichiarazione sostitutiva dalla quale risultasse il numero dei soggetti con ASD in età evolutiva inviati dai competenti Servizi della ASL negli anni 2013, 2014 e 2015, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata alla nota prot. n. 1101/2019 trasmessa a mezzo Pec in data 20/5/2019, "preso atto della richiesta di integrazione documentale di cui alla nota prot. n. AOO\_183/5600 del 9 maggio 2019", ha dichiarato, tra l'altro:
    - 1. *che il Centro di Riabilitazione extra ospedaliero di Brindisi è Istituzionalmente Accreditato (...), per l'attività riabilitativa ambulatoriale (...) e semiresidenziale (...) ex art. 26 L. 833/78 e da oltre 30 anni eroga prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario regionale;*

2. *che la struttura ha specifica esperienza nella presa in carico di soggetti in età evolutiva con Disturbi dello Spettro Autistico (...). In particolare, si specifica che nel triennio 2013-2015, sono stati accolti presso la struttura 137 pazienti (...).*

*Si evidenzia, altresì, quanto già comunicato anche alla ASL territorialmente competente (Servizio di Neuropsichiatria della ASL Brindisi) a marzo del corrente anno, ovvero che attualmente il Centro ha in carico 88 utenti e 20 utenti in lista di attesa, di età compresa tra 2 e 13 anni, con diagnosi F.88 e F.84.0 (ICD10).*

*Inoltre, i Centri di Riabilitazione de "La Nostra Famiglia" in Puglia hanno come rilevante riferimento scientifico l'attività e il supporto dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "E. Medea", sito in Brindisi (...) già riconosciuto dalla Regione Puglia quale Centro di Riferimento Regionale per la diagnosi e il trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico giusta Delibera n. 1521 del 02/08/2013. ";*

- risulta, sulla base della documentazione allegata alla nota prot. n. 2275.2017 consegnata a mani dal legale rappresentante del Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis in data 13/12/2017, nonché dalla documentazione inviata in precedenza dal medesimo Consorzio alla Sezione SGO in relazione ad altre diverse istanze di autorizzazione alla realizzazione di Moduli ex art. 4 R.R. n. 9/2016 presso altre AA.SS.LL., che non risultano in carico al medesimo Consorzio per gli anni 2013, 2014 e 2015 soggetti con ASD in età evolutiva inviati dai competenti Servizi delle ASL;

considerato, pertanto, che in base alla valutazione dell'esperienza specifica, può essere rilasciato il parere favorevole all'Associazione "La Nostra Famiglia" per il Modulo (età prescolare) di cui alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Brindisi prot. n. 66167 del 2/7/2018, dunque con un residuo di n. 1 Modulo ancora assegnabile rispetto al sopra detto fabbisogno regolamentare di n. 4 Moduli;

considerato altresì, con riferimento al Modulo ancora assegnabile, che la sopra menzionata Determina Dirigenziale n. 115/2017 ha stabilito, tra l'altro, relativamente ai "residui" (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di moduli per ASL ed il numero di moduli per i quali sia già stato rilasciato parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia stata proposta per un numero di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:

"

*con riferimento ai "moduli" di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016, in considerazione di quanto stabilito dalle Linee Guida e di quanto emerge dalle evidenze scientifiche in merito all'importanza che assume una pronta presa in carico del paziente, ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità **residui 1 Modulo, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l'attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni);** ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residuo 2 Moduli, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l'attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni) e del Modulo Scolare-Pre Puberale (periodo da 6 ad 11 anni); omissis."*

considerato che il "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis" ha presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione nel Comune di Brindisi per n. 3 Moduli, vale a dire, n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo periodo Scolare (da 6 ad 11 anni) e n. 1 Modulo periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni);

precisato che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);

- si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Brindisi in relazione all'istanza dell'Associazione "La Nostra Famiglia" con sede legale in Ponte Lambro (CO), per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo pre-scolare (da 0 a 5 anni) di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 da ubicarsi presso il Centro di Riabilitazione de "La Nostra Famiglia" in Brindisi, Contrada Lo Spada n. 1, con la precisazione che:
  - i. l'Associazione "La Nostra Famiglia" è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica e planimetrie allegate alla richiesta di verifica di compatibilità prot. n. 66167/2018 trasmessa dal Comune a mezzo Pec in data 2/7/2018;
  - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Brindisi, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dall'Associazione "La Nostra Famiglia" alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
  - iii. che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;
  
- si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Brindisi in relazione all'istanza del "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis" con sede legale in Molfetta (BA), limitatamente all'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo pre-scolare (da 0 a 5 anni) di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in Via Romagna 50-58, con la precisazione che:
  - i. il Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot. n. 2275/2017 trasmessa dal Consorzio e dalle planimetrie allegate alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Brindisi, fatte salve le eventuali modifiche progettuali derivanti dal rilascio del parere favorevole per solo n. 1 modulo rispetto ai n. 3 richiesti;
  - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Brindisi, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
  - iii. che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità**  
(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**D E T E R M I N A**

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Brindisi in relazione all'istanza dell'Associazione "La Nostra Famiglia" con sede legale in Ponte Lambro (CO), per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo pre-scolare (da 0 a 5 anni) di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 da ubicarsi presso il Centro di Riabilitazione de "La Nostra Famiglia" in Brindisi, Contrada Lo Spada n. 1, con la precisazione che:
  - i. l'Associazione "La Nostra Famiglia" è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica e planimetrie allegate alla richiesta di verifica di compatibilità prot. n. 66167/2018 trasmessa dal Comune a mezzo Pec in data 2/7/2018;
  - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Brindisi, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dall'Associazione "La Nostra Famiglia" alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
  - iii. che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Brindisi in relazione all'istanza del "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis" con sede legale in Molfetta (BA), limitatamente all'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo pre-scolare (da 0 a 5 anni) di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in Via Romagna 50-58, con la precisazione che:
  - i. il Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot. n. 2275/2017 trasmessa dal Consorzio e dalle planimetrie allegate alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Brindisi, fatte salve le eventuali modifiche progettuali derivanti dal rilascio del parere favorevole per solo n. 1 modulo rispetto ai n. 3 richiesti;

- ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Brindisi, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
  - iii. che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Legale Rappresentante dell'Associazione La Nostra Famiglia, presso la sede operativa di Brindisi, Contrada Lo Spada n. 1 e presso la sede legale di Via Don Luigi Monza n. 1 – Ponte Lambro (CO);
    - al Legale Rappresentante del Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis, con sede legale in Molfetta (BA) al Viale Pio XI n. 48/41-42;
    - al Direttore Generale della ASL BR;
    - al Direttore del DSM ASL BR;
    - al Sindaco del Comune di Brindisi.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 12 fasciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)